

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione” (c.d. decreto PNRR 2026).**

*Premessa*

Il decreto legge 19 febbraio 2026, n.19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione” (c.d. “DL PNRR 5”) <sup>1</sup> è stato **convertito, con modificazioni**, dalla LEGGE 20 aprile 2026, n. 50 e pubblicato nella G.U. n. 91 del 20 aprile 2026.

In sede di conversione sono state apportate diverse modifiche e integrazioni rispetto al testo originario.

Il provvedimento opera una generale revisione di numerosi adempimenti amministrativi, contiene misure di notevole interesse per le pubbliche amministrazioni (ad es. sulla digitalizzazione, sulla riduzione dei termini procedurali e sull’interoperabilità delle banche dati pubbliche) e introduce una serie di misure di semplificazione del procedimento amministrativo (apportando alcune modifiche alla legge n. 241/1990 con riguardo alla disciplina sulla conferenza di servizi, sulla scia e sul silenzio assenso).

Di seguito si riporta un elenco delle principali norme d’interesse per la Regione, che verranno analizzate evidenziandone gli aspetti ritenuti più rilevanti:

- **articolo 2, commi 1-bis e 1-ter** (Proroga della durata degli incarichi dirigenziali)
- **articolo 2, comma 1-quater** (Disposizioni transitorie in materia di comando o distacco di dipendenti di società a controllo pubblico e di enti pubblici non economici presso pubbliche amministrazioni)
- **articolo 2, comma 1-quinquies** (Proroga incarichi personale enti territoriali)
- **articolo 4-bis** (Servizio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici)
- **articolo 5** (Misure in materia di regimi amministrativi) con riguardo alle modifiche agli articolo 14 bis, 14 ter e 20 della legge 241/1990
- **articolo 5 bis** (*Misure in materia di riforma dell’amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale*)
- **articolo 6** (Misure di semplificazione a favore dei cittadini e dei consumatori):
  - ✓ comma 1: acquisizione dei dati relativi all’ISEE mediante piattaforma digitale nazionale;
  - ✓ commi 4, 5, 6 (Modifiche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica)
- **articolo 7** (Misure di semplificazione per l’attuazione della riforma in materia di disabilità). Modifiche al decreto legislativo 62/2024, in materia di disabilità e progetto di vita
- **articolo 8** (Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese)
- **articolo 8** (Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese)
- **articolo 11** (Misure in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)
- **articolo 15** (Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare)
- **articolo 18** (Misure urgenti per l’attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR)

---

<sup>1</sup> Il 9 aprile 2026, la Camera dei deputati aveva approvato il disegno di legge C. [2807-A](https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/NC0162.pdf) di conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione". Il provvedimento era poi stato trasmesso al Senato. <https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/NC0162.pdf>

- **articolo 22 comma 3** (*Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR*)
- **articolo 31** (Clausola di salvaguardia)

### **Articolo 2, commi 1-bis e 1-ter (Proroga della durata degli incarichi dirigenziali)**

L'**articolo 2, comma 1-bis**, introdotto dalla Camera, proroga al 2029 alcune deroghe sugli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR. Il comma 1-bis alla lettera a), estende fino al 31 dicembre 2029 il meccanismo che consente di applicare quote fino al 12% (in deroga ai limiti ordinari 10% per i dirigenti di prima fascia, 8% per i dirigenti di seconda fascia) della dotazione organica dei dirigenti per coprire posti presso soggetti attuatori del PNRR.

In particolare, la lettera a) estende dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2029 il termine massimo di durata degli incarichi conferiti ai sensi del comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80/2021, cioè degli incarichi dirigenziali conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, mantenendo fermo che tali incarichi sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascuno di essi.

Inoltre, con la lettera b), viene differito al 31 dicembre 2029 il termine massimo di durata degli incarichi dirigenziali conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale connessi all'attuazione del PNRR.

Infine, la lettera c) dispone che gli incarichi già conferiti, per un periodo inferiore a 3 anni e con termine entro il 31 dicembre 2026, siano automaticamente rideterminati in tre anni dalla loro efficacia.

La disposizione si applica a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (**includere, pertanto, le regioni**) che rivestano la qualifica di soggetti attuatori del PNRR.<sup>2</sup>

L'**articolo 2 comma 1-bis**, introdotto dalla Camera, modifica l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 80 del 2021, in materia di incarichi dirigenziali per l'attuazione del PNRR. Si impone, inoltre, il rispetto dell'art. 19, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, garantendo i principi di trasparenza e pubblicità attraverso la pubblicazione dei posti disponibili e dei criteri di scelta, previo interpello per l'acquisizione delle disponibilità.

L'**articolo 2, comma 1-ter**, anch'esso introdotto dalla Camera, consente, dal 2026 al 2029, il rinnovo degli incarichi dirigenziali conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nelle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR.

### **Articolo 2, comma 1-quater (Disposizioni transitorie in materia di comando o distacco di dipendenti di società a controllo pubblico e di enti pubblici non economici presso pubbliche amministrazioni)**

L'**articolo 2, comma 1-quater**, introdotto in sede referente, modifica la disciplina relativa alla possibilità, prevista in via transitoria, che i lavoratori dipendenti delle società a controllo pubblico e degli enti pubblici non economici siano collocati in posizione di comando o distacco presso le pubbliche amministrazioni.

La nuova disposizione differisce, dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027, il termine massimo per l'utilizzo di tale personale e stabilisce che, nel rispetto di questo limite temporale, i comandi o distacchi, della durata massima di un anno - come già previsto dalla norma vigente - potranno essere

---

<sup>2</sup> Per amministrazioni pubbliche ai sensi del citato articolo 1, comma 2, si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato.

rinnovati. Pertanto i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono estendere i contratti dei loro dipendenti fino al 31 dicembre 2027.

La disposizione, inoltre, fa salvo il rispetto dei limiti quantitativi, per le amministrazioni riceventi, posti dall'articolo 30, comma 1-*quinquies*, del d.lgs. 165/2001: pertanto, i comandi o distacchi presso le amministrazioni **non possono eccedere il 25%** per cento dei posti non coperti mediante le procedure di mobilità volontaria. Per il personale degli enti pubblici non economici, resta implicitamente fermo che il comando o distacco può essere operato anche al di fuori della norma transitoria in oggetto, ove consentito da altre norme vigenti

Nel dossier predisposto dalla Camera viene altresì segnalato che il Governo deve verificare con l'Europa che questo sistema non contrasti con l'obiettivo relativo alla riduzione del ricorso, nelle pubbliche amministrazioni, agli istituti del comando e del distacco come strumenti alternativi alla mobilità del personale.

### ***Articolo 2, comma 1-quinquies (Proroga incarichi personale enti territoriali)***

L'articolo 2, comma 1-*quinquies*, introdotto in sede referente, attribuisce a comuni, province, città metropolitane e **regioni** la facoltà di **prorogare, fino al 31 dicembre 2026**, tutti gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali dagli stessi conferiti, mediante il ricorso a risorse proprie di bilancio e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge n. 296 del 2006, nonché ai limiti di spesa previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.<sup>3</sup> Per il personale non dirigente è fatto salvo il limite massimo di **36 mesi** totali per la durata del contratto a tempo determinato.

La finalità di tale previsione normativa è quella di assicurare il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, così come modificato dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE del 27 novembre 2025.

Ai fini dell'attuazione della norma in esame, viene precisato che le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente e che della relativa spesa si tiene conto ai fini della determinazione della capacità assunzionale, ai sensi dell'articolo 33

---

<sup>3</sup> Sul punto si evidenzia che i commi 557, 557-*quater* e 562 impongono agli enti territoriali la riduzione e il controllo delle spese di personale. Pertanto, gli enti vincolati al patto di stabilità devono adottare misure autonome per razionalizzare le strutture e contenere la contrattazione integrativa, assicurando che la spesa media del triennio precedente al 2014 non aumenti. Per gli enti non soggetti al patto, la spesa di personale non può superare quella del 2008 e le nuove assunzioni a tempo indeterminato sono consentite solo entro il limite delle cessazioni dell'anno precedente. Dal 2011, amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici, università e camere di commercio possono avvalersi di personale temporaneo o collaborazioni solo entro il 50% della spesa sostenuta nel 2009. Lo stesso limite si applica a contratti formativi e lavoro accessorio. Dal 2013, gli enti locali possono superare tali limiti solo per funzioni essenziali (polizia locale, istruzione pubblica, settore sociale) e attività sociali tramite lavoro accessorio. Le restrizioni non si applicano al personale sanitario e agli enti in regola con la riduzione della spesa, ma la spesa complessiva non deve mai superare quella del 2009.

del decreto legge n. 34/2019<sup>4</sup>, dovendo pertanto rispettare il cosiddetto "rapporto virtuoso" tra entrate e spese di personale.<sup>5</sup>

### **Articolo 4-bis (Servizio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici)**

L'**articolo 4-bis**, inserito in sede referente reca disposizioni per il miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici.

In particolare, il comma 1 prevede che le regioni attuino un servizio di telemonitoraggio e teleconsulto del paziente oncologico al fine di garantire una presa in carico tempestiva dei pazienti oncologici.

Il comma 2 prevede che il predetto servizio di telemonitoraggio e teleconsulto nei riguardi del paziente oncologico sia attivato dalle regioni nelle province del proprio territorio in cui sia stato già finanziato un servizio di telemedicina nell'ambito del PNRR - Missione 6 «Salute», Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale», intervento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici».

Il comma 3 prevede che ai nuovi servizi di telemonitoraggio e teleconsulto oncologico si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni tecniche e operative stabilite dai **decreti del Ministro della Salute del 21 e 30 settembre 2022**.

Il comma 4 detta la clausola di invarianza finanziaria.

---

<sup>4</sup> L'articolo 33, d.l. 34/2019 **disciplina le facoltà assunzionali delle regioni a statuto ordinario**, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, con l'obiettivo di incrementare tali facoltà per gli enti che evidenzino un rapporto virtuoso tra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. In particolare, detti enti territoriali sono autorizzati a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato entro il limite di spesa complessiva per il personale (comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore ad un valore soglia predeterminato. Il valore soglia rappresenta il limite di spesa per le assunzioni di personale e viene determinato come percentuale "differenziata per fascia demografica" delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto dell'anno precedente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Le fasce demografiche, i relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia), e le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio sono stati individuati: per le regioni dal decreto del Ministro della pubblica amministrazione 3 settembre 2019, per le province e le città metropolitane dal decreto del Ministro della pubblica amministrazione 11 gennaio 2022, per i comuni dal decreto del Ministro della pubblica amministrazione 17 marzo 2020. Gli altri enti territoriali, ossia quelli in cui il rapporto tra la spesa per il personale e le suddette entrate correnti risulti superiore al valore soglia, sono tenuti a adottare un percorso di progressiva riduzione annuale di tale rapporto affinché si raggiunga il valore soglia entro il 2025; nel frattempo, potranno procedere ad assunzioni secondo un meccanismo di turn over anche inferiore al 100%. A decorrere dal 2025, gli enti che continueranno a registrare un rapporto superiore al valore soglia saranno obbligati ad applicare un turn over pari al 30% fino al completo rientro nei parametri previsti.

<sup>5</sup> Si segnala inoltre l'**articolo 2, comma 11-bis** - che **si applica, però, solo ad alcune regioni**, tra le quali non rientra il Piemonte. Detto articolo stabilisce la possibilità, qualora risultino esaurite le graduatorie regionali relative a specifici profili professionali, di procedere alla riassegnazione del personale di altri profili. Tale misura è finalizzata a garantire il pieno utilizzo delle graduatorie e il completamento del piano di assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, secondo quanto autorizzato dalla normativa vigente **per le regioni** Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni di comuni e i comuni delle suddette regioni, nonché per il Dipartimento per le politiche di coesione, entro il limite massimo complessivo di 2.200 unità.

### **Articolo 5 (misure in materia di regimi amministrativi). Modifiche agli articoli 14 bis, 14 ter e 20 della legge 241/1990**

L'art. 5 del d.l. 19/2026 introduce disposizioni di semplificazione procedimentale in materia di regimi amministrativi con particolare riferimento alla conferenza dei servizi asincrona; SCIA; silenzio assenso e insegne di esercizio. In sintesi, rafforza la conferenza di servizi semplificata e asincrona, riduce i tempi procedurali e consolida il silenzio-assenso tra amministrazioni.

Si elencano di seguito le principali modifiche introdotte:

- **La riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti** legati alle opere PNRR e PNC. Mentre la legge 241 prevede solitamente 30 o 90 giorni, la modifica introdotta dal d.l. 19/26 rende i termini "perentori" e non più solo ordinatori per molte fasi autorizzative. Se vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

- **il rafforzamento del silenzio assenso (art. 20 della legge 241/90)** in quanto per le istanze legate ai progetti del decreto, il decorso del termine senza una risposta della pubblica amministrazione equivale a un provvedimento di accoglimento, riducendo i casi in cui l'amministrazione può dichiarare l'inammissibilità tardiva;

- le modalità di svolgimento della **Conferenza di servizi** (artt. 14 e seguenti della L. 241/90), che a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 127/2016 si svolge di norma in forma semplificata e in modalità "asincrona", ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni. Il relativo procedimento è ora delineato dal **nuovo articolo 14-bis della L. 241/1990**, in base al quale la Conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o, se il procedimento è a iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda. L'amministrazione procedente è tenuta a comunicare l'oggetto della determinazione, corredata dalla relativa documentazione; le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali e chiarimenti non acquisibili tramite documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, entro un termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a 15 giorni. Le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza **entro il termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a trenta giorni**. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, l. 241/1990. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso; qualora un'amministrazione esprima un dissenso, questo deve essere non solo motivato, ma deve indicare obbligatoriamente le modifiche progettuali necessarie per ottenere l'assenso, evitando blocchi *sine die*;

### **Articolo 5 bis (Misure in materia di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale)**

La legge di conversione n. 50/2026 introduce l'articolo 5 bis che consente di istituire un **Fondo per il contrasto dell'evasione dei tributi regionali** destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, supporti e servizi informatici e alla loro manutenzione, all'implementazione delle banche di dati per il miglioramento della capacità di contrasto dell'evasione nonché alle spese per la partecipazione del personale a corsi di formazione specialistica e di aggiornamento, anche con riferimento al miglioramento delle competenze digitali, definendone le modalità di alimentazione, di attribuzione delle risorse del medesimo e delle priorità da finanziare.

Si precisa che l'istituzione del Fondo è funzionale all'attuazione della Missione 1, Componente 1, Riforma 1.12 del PNRR, finalizzata all'incremento del gettito derivante dal recupero fiscale e all'interoperabilità delle banche di dati delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali.

**Può essere istituito dalle regioni** e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio.

Il Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto dell'evasione dei tributi regionali è alimentato, annualmente, mediante accantonamento di una quota, fino all'1 per cento, dell'ammontare del gettito effettivamente riscosso, in conto competenza e in conto residui, a seguito delle attività di contrasto dell'evasione fiscale dei tributi regionali riferito all'esercizio finanziario precedente, come registrato nei rispettivi capitoli di entrata del bilancio regionale.

Le Giunte regionali e provinciali approvano un regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e i limiti della quota di gettito accantonata nel Fondo nonché i criteri di attribuzione e le priorità da finanziare, demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia di tributi o ad altro dirigente incaricato dall'ente la quantificazione annuale delle somme da destinare alle finalità sopra indicate.

#### **Articolo 6, comma 1 (Misure di semplificazione a favore dei cittadini e dei consumatori)**

L'articolo 6, comma 1 del decreto prevede che le scuole, le università, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni agevolate, comunque denominate, acquisiscano d'ufficio i dati relativi all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente.

Il comma 1 in esame richiama la disciplina generale sull'obbligo, per le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, di **acquisire d'ufficio i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni** (articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nello specifico, l'attività di acquisizione avviene, grazie all'interoperabilità tra banche dati, mediante consultazione della **Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)**, sulla quale confluiscono le risultanze trasmesse dall'**INPS**. Di conseguenza, il cittadino è esonerato dall'obbligo di presentare il documento ISEE fisico o digitale all'ente erogatore, poiché quest'ultimo deve reperirlo autonomamente.

In ossequio al principio di **minimizzazione dei dati**, l'accesso alla piattaforma da parte delle pubbliche amministrazioni è rigorosamente limitato ai **dati strettamente necessari** all'accertamento dei requisiti per l'erogazione della prestazione agevolata richiesta. La novità, infine, riguarda tutte le prestazioni sociali agevolate che richiedono l'ISEE familiare aggiornato, tra cui: mensa e trasporto scolastico, asili nido, borse di studio, assegno unico, riduzioni o esenzioni comunali, contributi e bonus locali.

#### **Articolo 6, commi 4, 5, 6 (Modifiche alla disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica)**

L'articolo 6, commi da 4 a 6, modificano la disciplina relativa al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, di cui al decreto del presidente della repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (*Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi*).

L'**articolo 6, comma 4**, prevede una riforma dell'istituto attraverso l'eliminazione del ruolo esercitato dal Presidente della Repubblica nell'ambito del rimedio giustiziale in esame. In particolare:

- all'articolo 6, dpr 1199/1971, viene **modificata la denominazione** del Capo III. La rubrica, infatti, diventa "*Ricorso straordinario*", con la conseguente espunzione del riferimento al "*al Presidente della Repubblica*";
- all'articolo 8, dpr 1199/1971, viene **eliminato il riferimento al Presidente della Repubblica** nella presentazione del ricorso introduttivo attraverso cui si instaura il procedimento relativo al mezzo di impugnazione *de quo*;
- all'articolo 10, terzo comma, dpr 1199/1971, in materia di opposizione dei controinteressati e preclusione dell'impugnazione della decisione di accoglimento del ricorso straordinario

dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, viene espunto l'inciso "del Presidente della Repubblica";

- all'articolo 14, dpr 1199/1971, che regola la presentazione del ricorso, si prevede che, stante l'eliminazione del ruolo svolto dal Presidente della Repubblica, la decisione sul ricorso straordinario sia assunta con **decreto del Presidente del Consiglio di Stato**, conformemente al parere espresso dal Consiglio di Stato. La riforma si coordina con la precedente modifica operata dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, che aveva reso vincolante il parere del Consiglio di Stato;
- all'articolo 15, dpr 1199/1971, in tema di **revocazione**, si prevede che questo mezzo di impugnazione venga esercitato **nei confronti dei decreti del Presidente del Consiglio di Stato**, che, come sottolineato al punto precedente, hanno sostituito i decreti presidenziali quali provvedimenti decisori del ricorso straordinario.

L'**articolo 6, comma 5**, interviene, a fronte delle modifiche apportate dal precedente comma 4, sulla legge n. 13/1991, che disciplina gli atti amministrativi da adottare nella forma del decreto del Presidente della Repubblica. In particolare, viene abrogata la lett. bb) dell'art. 1, comma 1, la quale disponeva che le decisioni sui ricorsi straordinari venissero adottate con decreto presidenziale. Infatti, in conseguenza della riforma dell'istituto del ricorso straordinario, le decisioni concernenti tale mezzo di impugnazione sono ora adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato. L'**articolo 6, comma 6**, introduce una clausola di coordinamento normativo in virtù della quale ogni riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contenuto nelle fonti vigenti, deve intendersi automaticamente riferito al nuovo istituto del "Ricorso straordinario".

## **Articolo 7 (Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)**

L'**articolo 7** interviene sull'attuazione della riforma della disabilità prevista dal d.lgs. 62/2024, con l'introduzione di misure di semplificazione.

In particolare, il **comma 1** dispone, a decorrere dal 1° marzo 2026, l'estensione delle attività di sperimentazione, in ordine alla valutazione di base, nonché a quella multidimensionale e al progetto di vita, **in ulteriori territori** a livello provinciale.<sup>6</sup>

Il **comma 2** assicura la formazione nazionale e regionale negli ulteriori territori aggiunti alla fase sperimentale, al fine della progressiva attuazione della riforma della disabilità.

Il **comma 3** modifica le norme relative alla composizione delle unità di valutazione di base, al procedimento per l'elaborazione del progetto di vita e alla condivisione di banche dati e informazioni per l'erogazione di prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità. Al riguardo si evidenzia che INPS offre uno specifico servizio che permette alle persone con disabilità, nonché agli eventuali esercenti la responsabilità genitoriale, al tutore o all'amministratore di sostegno, se dotato di poteri, di presentare istanza per l'elaborazione del progetto di vita agli enti ex articolo 23, comma 2, del d.lgs. 62/2024<sup>7</sup>, prevedendo a tal fine l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte dell'INPS ai citati enti. Tale servizio, regolato da apposito provvedimento INPS, si interfaccia con **eventuali piattaforme regionali** e consente ai cittadini di accedere agli ulteriori

---

<sup>6</sup> Gli ulteriori territori a livello provinciale individuati dalla disposizione sono i seguenti: Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, **Asti, Cuneo, Torino**, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Arezzo, Massa Carrara, Bolzano/Bozen, Terni, Treviso, Venezia, Verona.

<sup>7</sup> D.lgs. 62/2024, art. 23, co. 2: "L'istanza di cui al comma 1 è presentata all'ambito territoriale sociale, se dotato di personalità giuridica, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in cui ricade il comune di residenza della persona con disabilità o altro ente individuato con legge regionale, quale titolare del relativo procedimento. Le regioni possono individuare ulteriori punti di ricezione dell'istanza. L'istanza può essere raccolta anche per il tramite del comune di residenza o di uno dei punti unici di accesso (PUA) del territorio, individuati dagli enti locali o dalle regioni".

servizi forniti dall'INPS volti ad assicurare la piena fruizione dei diritti connessi con la condizione di disabilità. Inoltre, **l'INPS può stipulare delle convenzioni con le regioni** e le province autonome di Trento e di Bolzano per la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità.<sup>8</sup>

## **Articolo 8 (Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese)**

I commi 2 e 3 dell'articolo 8 prevedono la semplificazione delle modalità di pubblicazione su Amministrazione Trasparente di una parte dei dati, se già inseriti in banche dati nazionali.

Il comma 2 prevede che gli adempimenti di trasparenza di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) riguardanti i **dati sui pagamenti** siano assolti tramite la pubblicazione di un collegamento ipertestuale al sito internet "Soldi pubblici"- gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) - qualora tali dati siano già stati inseriti nella banca dati e siano quindi presenti nel portale.

Il comma 3 prevede, **per amministrazioni e enti**, la possibilità di assolvere a determinati obblighi di trasparenza tramite la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito di collegamenti ipertestuali alle banche dati centralizzate nazionali elencate nell'allegato B del d.lgs 33/2013, contenenti il dato richiesto.

Si tratta degli obblighi riguardanti i dati e/o documenti concernenti:

- i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15);

---

<sup>8</sup> Il **comma 4** dell'art. 7 interviene sulle modalità di utilizzo e di riparto del **Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**. All'Autorità politica delegata in materia di disabilità compete l'emanazione di un decreto per l'utilizzo del citato Fondo, sentita la Conferenza unificata, per l'attuazione delle misure di competenza statale, nonché, d'intesa con la citata Conferenza unificata, provvede, altresì, con decreto, al riparto del Fondo in discorso per il finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla **fiscalità locale**, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, al potenziamento del relativo servizio. Inoltre, il riparto del Fondo sarà attuato mediante decreto dell'Autorità politica delegata per la disabilità, d'intesa con la Conferenza Unificata, come previsto dall'articolo 1, comma 213, lettera a-bis) della legge di bilancio 2024. **L'obiettivo è finanziare il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenendo conto della quota coperta dalla fiscalità locale e, nelle more della definizione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni, potenziare il servizio corrispondente.**

Il **comma 5** inserisce il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità tra i soggetti destinatari della comunicazione del **nominativo di un dirigente amministrativo ovvero di un altro dipendente ad esso equiparato, dotato di esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità** anche comprovata da specifica formazione, che, su incarico della pubblica amministrazione, definisce, nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità.

Il **comma 6** inserisce il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità tra i soggetti autorizzati a presentare osservazioni, secondo le modalità stabilite dall'Organismo indipendente di valutazione, relativamente agli aspetti riguardanti le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, **al piano della performance di una pubblica amministrazione** e al documento di consuntivo denominato Relazione annua sulla performance.

Il **comma 7** legittima anche il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità a presentare ricorso al giudice amministrativo **nei confronti di un'amministrazione pubblica** e di un concessionario di servizi pubblici, nelle ipotesi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità. Detto ricorso, volto al ripristino del corretto svolgimento della funzione o della corretta erogazione del servizio, può essere proposto qualora dalla suddetta mancata attuazione o violazione derivi una lesione diretta, concreta e attuale di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei delle citate persone.

- la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16);
- il personale non a tempo indeterminato (art. 17);
- gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (art. 18);
- i bandi di concorso (art. 19);
- la contrattazione collettiva (art. 21);
- gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché le partecipazioni in società di diritto privato (art. 22);
- i **rendiconti dei gruppi consiliari regionali** e provinciali (art. 28);
- bilancio, preventivo e consuntivo, e il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché i dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);
- i beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30).

### **Articolo 11 (Misure in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)**

L'articolo 11 introduce rilevanti modifiche al **Codice dell'Amministrazione digitale (d. lgs 82/2005)** quali:

- il riconoscimento del diritto di ciascun cittadino di accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali (CIE, SPID, PEC) attraverso un servizio dedicato reso disponibile dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR);
- l'introduzione dell'obbligo di iscrizione Indice dei domicili digitali delle p.a. e dei gestori di pubblici servizi anche delle società a controllo pubblico;
- **l'introduzione del divieto per le p.a. di richiedere ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione (c.d. principio dell'once only)**. Il comma 1, lett. c), n. 1, **modifica l'articolo 50 del CAD**, che disciplina la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni **introducendo il nuovo comma 2-quater**, secondo il quale le **pubbliche amministrazioni**, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione e assicurano lo scambio delle informazioni mediante la PDND fin dalla progettazione dei servizi e mediante il codice identificativo univoco; si tratta del codice che l'ANPR attribuisce a ciascun cittadino per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 62, comma 4.

Come si legge nella relazione tecnica *“Sebbene tale principio [once only] sia già presente nel nostro ordinamento, se ne ritiene necessaria una esplicita formalizzazione nel Codice dell'amministrazione digitale, al fine di rafforzare la portata dello stesso”* Inoltre, la disposizione in esame prevede che la consultazione diretta da parte dei soggetti pubblici (p.a., gestori di servizi pubblici, società a controllo pubblico) delle banche dati pubbliche, ai fini dell'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle autocertificazioni ai sensi dell'articolo 43 del testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000), **si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico.**

- l'accesso automatico delle p.a. ai dati contenuti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;
- l'accesso e l'utilizzo del punto di accesso telematico **ai servizi della pubblica amministrazione**, da parte dei soggetti che abbiano compiuto il 14° anno di età senza bisogno dell'autorizzazione dei genitori.

### **Articolo 15 (Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare)**

L'articolo 15, composto da un unico comma, prevede misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare.

La disposizione prevede che, al fine di garantire la continuità terapeutica, **le regioni** possano acquistare farmaci coperti da brevetto con indicazioni d'uso esclusive (farmaci per il trattamento di malattie rare e farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)) tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Tale modalità è volta a prevenire ritardi o interruzioni nella fornitura di terapie essenziali e insostituibili, in conformità con quanto previsto dall'articolo 76 del decreto legislativo 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*). Il citato articolo 76, d.lgs. 36/2023, prevede che le stazioni appaltanti possano aggiudicare appalti pubblici senza la pubblicazione del bando, a prescindere dall'importo dell'appalto, ma sempre rispettando i principi di trasparenza e concorrenza. Questa procedura è consentita quando:

- non sono state presentate offerte o domande di partecipazione appropriate;
- i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti da un solo operatore economico per motivi tecnici o di tutela di diritti esclusivi.

**Articolo 18 (Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR)**

L'articolo 18, nell'ambito della **Sezione IV «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito»** interviene su diverse disposizioni connesse all'attuazione delle Riforme della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito.<sup>9</sup>

In particolare **i commi 4, 5, e 6** incidono, invece, sulla riforma riguardante la riorganizzazione del sistema scolastico.

Si prevedono, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle **regioni che hanno adottato i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, risorse aggiuntive** pari a 19 milioni di euro per l'attivazione di incarichi temporanei fino al 30 giugno 2027 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché un trattamento favorevole in termini di criteri da utilizzare per la determinazione dell'organico di istituto del personale ATA, ai fini del quale le istituzioni scolastiche accorpate si considerano invece alla stregua di istituzioni autonome.

Il **comma 5-quater**, introdotto dalla legge di conversione, statuisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione **tra le regioni**, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento.

Il citato decreto deve tenere conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del PNRR, nonché della necessità di **salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche** caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.

**Le regioni**, sulla base dei parametri individuati dal citato decreto, provvedono autonomamente al **dimensionamento della rete scolastica** entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto, salvo differimento di ulteriori trenta giorni.

---

<sup>9</sup> In particolare: - il comma 1, lettera a), e il comma 2 recano disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti»; - il comma 1, lettera b), reca disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo»; - il comma 3 reca disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali - il comma 3-bis reca disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)».

Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

**Articolo 22, comma 3 (Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)**

Il comma 3 dell'articolo 22 introduce una serie di modifiche in materia di trasporto pubblico locale all'interno della legge 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

Viene previsto in particolare:

- a) che la conformità alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) si riferisce alle procedure di affidamento ammesse dall'ordinamento, anziché alle sole procedure di gara, come attualmente previsto a legislazione vigente;
- b) le **regioni** sono tenute a trasmettere all'Osservatorio sul trasporto pubblico locale i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza al fine di consentire all'Osservatorio medesimo l'individuazione delle eventuali e significative sovrapposizioni temporali tra le procedure programmate;
- c) che le amministrazioni aggiudicatrici promuovono lo scorporo di lotti o servizi parziali dei contratti di servizio pubblico vigenti, al fine di procedere al loro affidamento tramite procedure competitive;
- d) che all'Unità di missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:
  - assistenza nelle valutazioni economiche e finanziarie nella progettazione di opere e infrastrutture funzionali all'esercizio di servizi pubblici in concessione, nelle relative procedure di affidamento, esecuzione e gestione, nei contratti di programma e di servizio, negli aggiornamenti o revisioni dei piani economico-finanziari, negli atti convenzionali e nelle altre forme contrattuali, anche in partenariato pubblico-privato, con priorità nei settori del trasporto pubblico locale, ferroviario, portuale e idrico, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  - consulenza e formazione alle amministrazioni pubbliche, che ne facciano richiesta e sulla base di apposite convenzioni, nelle valutazioni sulla sussistenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità economica, finanziaria e ambientale di singoli interventi, nel monitoraggio degli indicatori di performance e del rispetto dei relativi cronoprogrammi di attuazione, nonché negli aggiornamenti o nelle revisioni dei piani economico-finanziari.

**Articolo 31 (Clausola di salvaguardia)**

L'articolo 31 stabilisce che le norme del decreto-legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome se compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Ne deriva che le disposizioni del provvedimento non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome, costituendo dunque una clausola di salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali. Gli statuti speciali, essendo adottati con legge costituzionale, costituiscono fonti di rango superiore rispetto alla legislazione ordinaria.

Detta clausola è, di norma, inserita nei provvedimenti legislativi che riguardano le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, per facilitare l'interpretazione delle norme introdotte e ridurre il contenzioso costituzionale.